

N. 07707/2010 REG.SEN.
N. 03473/2000 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3473 del 2000, proposto da:

Gervasini Eugenio, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Filippini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Donizetti, 1/A;

contro

Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'avv. Giangiacomo Ruggeri, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Olmetto 6;

Comune di Varese, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Rimoldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ada Lucia De Cesaris in Milano, via Cadore, 36;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Varese n. 233 del 28.12.1995; della deliberazione del Consiglio comunale di Varese n. 110 del 04.07.1997; della deliberazione del Consiglio comunale di Varese n. 143 del 23.12.1998; della deliberazione della G.R. Lombardia 08.10.1999 n. 45534; della deliberazione G.R. Lombardia n. 47945 del 28.01.2000 nonché per la condanna del Comune di Varese

al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Comune di Varese;

Vista l'ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. II 13 settembre 2000 n. 2945;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è proprietario di alcune aree (mappali 13452 e 23482) sui quali il Comune ha posto il vincolo FF1 (istruzione inferiore) ed altre aree (mappali 2827-18276-18277) che sono state inserite in zona E4 con gli atti impugnati.

Contro i suddetti atti il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell'obbligo di motivazione della reiterazione dei vincoli espropriativi in quanto il ricorrente avrebbe una posizione qualificata derivante dal fatto che ha acquistato parte delle aree a seguito di cessione bonaria di altre aree al Comune e per il parere favorevole alle richieste del privato espresso dalla Circoscrizione.

II) Eccesso di potere per disparità di trattamento con aree limitrofe e contraddittorietà con la scopo espresso dall'amministrazione di valorizzare le aree destinate ad orti e giardini.

Nella memoria finale il ricorrente chiede la declaratoria dell'obbligo di corresponsione dell'indennizzo per reiterazione del vincolo espropriativo.

La difesa comunale sostiene che dagli atti di pianificazione risulta che l'apposizione

del vincolo espropriativo era necessaria per dotare l'asilo di una zona verde e che la proposta del ricorrente di imporre il vincolo su altra area limitrofa non poteva trovare accoglimento in quanto l'area offerta era molto più piccola ed in pendenza e quindi non idonea ad ospitare bambini.

Per quanto riguarda, invece, l'area soggetta a destinazione a verde E4 essa si giustificerebbe con la natura acclive e boschiva dell'area, con l'appartenenza del compendio ad una più ampia zona boschiva e con la necessità di contenere lo sviluppo edilizio nella zona.


Da ultimo evidenzia che la cessione in permuta del mappale 13452 da parte del Comune a parziale rimborso dell'indennizzo di esproprio subito dal ricorrente non rilevarebbe in quanto tale cessione risale al lontano 1982 mentre gli atti impugnati sono di quindici anni successivi.

La difesa regionale chiede la reiezione del ricorso.

All'udienza del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda la reiterazione del vincolo espropriativo la giurisprudenza (Consiglio di stato, sez. IV, 21 maggio 2010 , n. 3233) afferma che "se non è richiesto che la motivazione della reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto di esproprio sia specifica in relazione alla destinazione di zona delle singole aree, è comunque necessario che essa evidenzi la sussistenza della attualità e della persistenza delle esigenze urbanistiche in quel senso. È necessario evidenziare l'attualità dell'interesse pubblico da soddisfare, in quanto si tratta di atti che incidono sulla sfera di un proprietario che già per cinque anni è stato titolare di bene suscettibile di dichiarazione di pubblica utilità e successivamente di esproprio (così Adunanza Plenaria Cons. Stato, n. 24 del 22 dicembre 1999 e n. 7 del 24

maggio 2007)”.


In merito la motivazione del Comune di Varese deve ritenersi esaustiva in quanto indica le ragioni della reiterazione del vincolo che, nel caso suddetto non può dirsi neppure non attuato nel quinquennio in quanto si tratta di garantire spazio verde in zona annessa ad un asilo.

In secondo luogo gli atti urbanistici appaiono corretti anche nella parte in cui respingono l'offerta del ricorrente di area limitrofa in quanto non avente caratteristiche ritenute, con apprezzamento non macroscopicamente illogico, equivalenti, trattandosi di area più ristretta ed in pendenza e come tale non idoneo a soddisfare le esigenze di un asilo.

Per quanto riguarda la destinazione agricola degli altri mappali occorre ricordare che le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espreso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni; in sostanza le uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali, sono date dal superamento degli standards minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; dalla lesione dell'affidamento qualificato del privato,

derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione e, infine, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Consiglio Stato , sez. IV, 13 ottobre 2010 , n. 7492).

Nessuna delle posizioni qualificate previste dalla giurisprudenza sussistono in capo al ricorrente. In particolare non può ritenersi equipollente il fatto che un mappale sia stato acquisito dal privato solo a seguito di un esproprio realizzato dal Comune. Né a diversa conclusione può giungersi con riferimento al parere della Circoscrizione in quanto si tratta di atto endoprocedimentale con effetti non vincolanti al quale il Comune ha specificamente controdedotto. Da ultimo non sussiste contrasto tra la previsione urbanistica e lo stato dei luoghi né sussiste disparità di trattamento rispetto ad aree limitrofe in quanto non provato.

La reiezione dei motivi di ricorso contro gli atti urbanistici comporta la reiezione della domanda risarcitoria.

Non è possibile effettuare la declaratoria di debenza dell'indennità per reiterazione del vincolo in quanto non costituisce vizio dell'atto amministrativo impugnato (Consiglio Stato , sez. IV, 30 dicembre 2008 , n. 6605).

In definitiva il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con

l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)